



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 44 – 28 GENNAIO 2022**

Riunione del giorno 26 gennaio 2022

21.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA  
TESSERATA:

Sig.ra M. C.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente.
- Avv. Andrea Varano – Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico dell'atleta:

*Sig.ra C. M. per la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver, benché regolarmente tesserata con il sodalizio A.S.D. Termoli Pallavolo per la stagione sportiva 2021/22, aderito all'invito del sodalizio di appartenenza formalizzato con lettera raccomandata del 28.09.2021 ed a mezzo pec del 01.10.2021 di partecipare agli allenamenti per la ripresa dell'attività agonistica nonché di provvedere allo svolgimento della visita medica al fine del rilascio della certificazione medica attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica quale condizione necessaria per la regolarità del tesseramento per la stagione sportiva 2021/22, come da atto della*



*conclusione delle indagini del 9 novembre 2021 ritualmente notificato.*

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Ricevuto l'atto di deferimento da parte della Procura Federale, il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'atleta M. C. per l'udienza del 26 gennaio 2022, in modalità videoconferenza stante il perdurare della crisi pandemica.

A tale udienza il procuratore federale collegato, Avv. Alessandro Guarnaschelli, illustrava l'atto di deferimento e, ritenuta la sussistenza dell'illecito disciplinare contestato, proponeva di comminare la sanzione disciplinare di mesi tre di sospensione nei confronti dell'incolpata; nessuno si collegava per l'atleta.

All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro giorni dieci.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il procedimento in esame prendeva le mosse dall'esposto presentato in data 20/10/2021 dal Presidente del sodalizio ASD Termoli Pallavolo sig.ra Cinzia Portolan, la quale denunciava alla Procura Federale il comportamento tenuto dall'atleta M. C., che benché convocata con raccomandata inviata il 28/9/2021, e con PEC inviata il 1/10/2021 entrambe regolarmente ricevute, per la stagione agonistica 2021/22, con invito al rinnovo del certificato medico sportivo, non si presentava agli allenamenti né consegnava il necessario certificato medico per l'attestazione dell'idoneità all'attività sportiva agonistica.

A motivo di ciò il Presidente del Sodalizio chiedeva alla Commissione Tesseramento la sospensione dell'omologa del tesseramento dell'atleta M. C.



Esaminato il predetto esposto e la documentazione ad esso allegata la Procura, ritenuta la sussistenza di sufficienti elementi e prove in ordine ai fatti denunciati, comunicava all'atleta la Conclusione delle indagini in data 9/11/2021.

Il padre dell'atleta minorenni M. C., sig. F. C. inviava alla Procura in data 15/11/2021 una breve comunicazione con la quale precisava che il motivo per cui la figlia non aveva risposto alla convocazione né si era sottoposta alla prescritta visita medica, derivava dalla circostanza che la stessa aveva definitivamente abbandonato lo sport della pallavolo.

Una memoria datata 3/12/2021 di uguale tenore era inviata sempre dal padre dell'atleta anche a questo Tribunale.

La Procura riteneva sussistente la responsabilità disciplinare dell'atleta per non essersi sottoposta alla prescritta visita medica a nulla valendo le precisazioni circa l'abbandono della disciplina sportiva, pertanto procedeva al deferimento dell'atleta.

Ritiene il Tribunale che non sussista alcun dubbio sul fatto che la suddetta condotta, accertata e peraltro non contestata dall'incolpata, comporti pacificamente la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI.

Essere tesserato e vincolato impone all'atleta, l'assolvimento di una serie di oneri, tra i quali sicuramente rientra anche quello di rispondere alla convocazione del sodalizio e di sottoporsi a visita medica per l'ottenimento del certificato di idoneità.

La decisione dell'atleta di abbandonare l'attività sportiva non può esimerla dagli obblighi verso il sodalizio di appartenenza derivanti dal suo tesseramento almeno fino al termine di validità del vincolo.



Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dell'atleta M. C. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).

Roma, 27 gennaio 2022

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 28 gennaio 2022